

Achille Ratti e l'episcopato polacco

Quella tiepida accoglienza al nunzio che sarebbe diventato Papa

di GIORGIO FELICIANI

Achille Ratti, che dal 6 febbraio 1922 fu Papa con il nome di Pio XI, fu dal 1919 al 1921 rappresentante pontificio in Polonia prima del brevissimo episcopato milanese. Sono note le difficoltà che incontrò da parte del presidente della Conferenza episcopale polacca. Nei profili essenziali la vicenda può essere così riassunta. Il 16 agosto 1919 Edmund Dalbor, arcivescovo di Gniezno e Poznań, e primate di Polonia, comunica al nunzio che non gli invierà lo sperato invito a partecipare all'imminente riunione dell'episcopato. E, per motivare questa decisione, osserva, «umilmente (...) che finora nelle conferenze dei Vescovi tenutesi da tanti anni nella Germania, Austria, Ungheria e Baviera non prendevano parte speciali Rappresentanti della Santa Sede, neanche se queste Conferenze si tenevano nelle città residenziali dei Nunzi Apostolici». Non è quindi sua intenzione «abbandonare questa osservanza, non contraria del resto alle disposizioni del nuovo Codice».

Nella sua articolata risposta di quattro giorni dopo Achille Ratti sembra muoversi su una linea difensiva e quasi remissiva. Non solo ammette che «non era necessario né obbligatorio» invitarlo, ma precisa che, qualora fosse stato invitato, sarebbe venuto soltanto per l'ultimo giorno della riunione ed esclusivamente allo scopo di «fare il mio pellegrinaggio» alla tomba di sant'Adalberto, di riverire i vescovi convenuti, e di fare loro delle «comunicazioni (...)» più di una delle quali esige di essere fatta non per scritto, ma a viva voce e che per conseguenza era forse nell'interesse degli Eccellentissimi Vescovi che io potessi vederli riuniti». E, dunque, «senza prendere parte propriamente al convegno e alle relative conversazioni e discussioni».

Il tono della lettera subisce però un radicale cambiamento nella enunciazione delle ragioni che motivano quest'ultimo proposito, individuate soprattutto nella esigenza «di non togliere alla adunanza il suo carattere di semplice convegno (...) in armonia con il nuovo Codice». Infatti, dal momento che esso prevede solo conferenze di carattere provinciale, eventuali riunioni interprovinciali «almeno per essere ed avere valore giuridico di vere e proprie Conferenze» dovrebbero ottenere l'autorizzazione della Santa Sede, che per l'imminente riunione non è stata richiesta né tanto meno concessa.

La replica di Dalbor non potrebbe essere più asciutta: vedendo che il nunzio «sarebbe molto contento di poter visitare la tomba di Sant'Adalberto nel tempo del Convegno dei Vescovi di Polonia» si affretta a comunicargli le relative date.

Da questo breve e rapido confronto tra nunzio e primate emergono già con chiarezza due

questioni che, fino alle deliberazioni del Vaticano II, condizionano tutta la problematica relativa al rapporto tra nunzi e conferenze episcopali. Per il momento ci si limita a enunciarle in quanto si dovrà trattarne nuovamente in occasione dell'esame di altre vicende, e poi, soprattutto, in sede di conclusioni.

La prima questione concerne la natura giuridica delle conferenze o, più in generale, delle riunioni di vescovi di carattere interprovinciale o nazionale. Al riguardo è significativo che Ratti si impegni a negare qualunque rilevanza istituzionale al «convegno» di Gniezno, giungendo persino a contestargli la qualifica di «conferenza» ai sensi del canone 292 del Codice, che, si avverta, prevedeva assemblee di carattere essenzialmente consultivo. Una impostazione implicitamente contestata da Dalbor che, aprendo la riunione, si limita a sottolineare che l'incontro non ha carattere conciliare e che, di conseguenza, *decretis Conventus non rationem iuris inesse, sed obligationis voluntariae*.

La seconda questione concerne la definizione dei compiti dei nunzi nei confronti delle Chiese particolari situate nei territori in cui esercitano le proprie funzioni diplomatiche, ed emerge chiaramente nel ricordato intervento di Dalbor al convegno. Il primate, di fronte a una contestazione che gli era stata rivolta dal nunzio, non ha difficoltà a riconoscere che in passato Ratti ha partecipato e persino presieduto riunioni di vescovi polacchi, ma avverte che questo è avvenuto quando egli ricopriva un altro ufficio, precisamente quello di visitatore apostolico. Ora che è divenuto nunzio è stato sì invitato, ma solo *in quantum negotium aliquid speciale sibi conficiendum esset, non vero ex regula uti membrum Conventus*. In sintesi: quanto era consentito al visitatore non è permesso al nunzio.

I vescovi convenuti approvano all'unanimità la linea di condotta assunta del primate ma solo in riferimento alla specifica circostanza, con una motivazione di natura quanto mai contingente, evidentemente adottata per non contrariare quella non trascurabile parte dell'episcopato che era invece favorevole a una partecipazione del nunzio all'intero svolgimento dei lavori. L'approvazione è infatti accordata in considerazione dell'esigenza di non coinvolgere la responsabilità del nunzio in quelle decisioni del *Conventus* che potrebbero risultare sgradite al governo.

Per completare l'esposizione di questa vicenda si impongono alcune osservazioni circa l'atteggiamento di Ratti. In merito va innanzitutto rilevato che, mentre il primate si dimostra informato sulla prassi seguita da altri episcopati, il nunzio dimostra scarsa conoscenza delle problematiche attinenti le assemblee episcopali, come dimostra anche il fatto che pochi mesi ave-

va così scritto al cardinal Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano: «Le sarò molto grato se mi vorrà mandare il regolamento (se c'è) delle Conferenze Episcopali Interprovinciali».

Nonostante queste carenze, Ratti, come si è visto, non esita a intervenire con decisione e determinazione, mosso dalla profonda coscienza della sua responsabilità e dignità quale rappresentante del Pontefice. In proposito merita ricordare che nel 1918, intervenendo a una conferenza dei vescovi della provincia di Varsavia, aveva operato una singolare distinzione tra la sua *physica persona* che lo rendeva *minimus* tra i presenti, e sé stesso come visitatore apostolico, affermando di potere anzi dover dire *de hac mea iuridica persona illud ipsum (...) quod Dominus Noster Jesus Christus de sua doctrina: persona haec mea non est mea, sed eius qui misit me Patris, Sanctissimi scilicet et Beatissimi Patris Nostri et Domini mei singularissimi Benedicti xv.*

Nel periodo immediatamente successivo alla partenza di Ratti dalla Polonia il cardinale Dalbor non muta atteggiamento nemmeno quando il vescovo a cui aveva contestato il diritto di partecipare alla conferenza diviene sommo Pontefice. Solo nel 1924 il primate viene meno alla sua intransigente linea di condotta, ma lasciando chiaramente intendere che gradirebbe una presenza del rappresentante pontificio limitata alla conclusione dei lavori. Scrive, infatti, al nunzio Lorenzo Lauri: «Mi permetto di partecipare (...) che i giorni 2, 3 e 4 del mese di luglio avrà luogo (...) il Congresso annuale dell'Episcopato polacco. Aggiungo l'ordine del giorno (...) Mi farebbe un gran piacere se l'Eccellenza Vostra volesse intervenire, quand'anche l'ultimo giorno di quella riunione».

In ogni caso questa «novità», indubbiamente significativa, appare meno sorprendente alla luce delle circostanze che l'hanno determinata, quali risultano da un appunto dattiloscritto articolato in due parti, ambedue firmate dal nun-

zio, evidentemente minuta di un dispaccio inviato alla Segreteria di Stato. Nella prima parte Lauri avverte di essere stato informato dal cardinale Aleksander Kakowski, arcivescovo di Varsavia, che «l'invito fatto al Nunzio (...) non è stato molto spontaneo da parte del cardinale Dalbor essendo stata necessaria qualche insistenza in proposito». E, in ogni caso, non è da ritenere che si siano così risolti tutti i problemi, dal momento che lo stesso Kakowski si propone di «recarsi quest'anno alla conferenza (...) anche per trattare definitivamente questa questione».

Nella seconda parte dell'appunto, priva di data, il nunzio riferisce circa lo svolgimento della riunione a cui aveva partecipato solo parzialmente. Circa l'inizio dei lavori così sintetizza le notizie ricevute da alcuni vescovi: «Nella prima sessione (...) il cardinale Dalbor annunciò che il Nunzio era stato invitato e che sarebbe venuto per il secondo giorno. Lesse in proposito una lettera che il Santo Padre aveva l'anno scorso scritto al cardinale Dalbor dietro il mio lamento di non aver avuto neppure partecipazione della conferenza del 1923 e nella quale il Papa esprimeva il desiderio che il Nunzio fosse maggiormente rispettato. Tutti si mostrarono soddisfatti e il cardinale Kakowski ribadì la cosa come del tutto necessaria a vescovi cattolici».

Dal complesso di queste notazioni di Lauri risulta chiaramente che Dalbor è stato praticamente costretto ad abbandonare il suo atteggiamento di chiusura da due circostanze concomitanti. Da un lato i vescovi favorevoli alla partecipazione del nunzio, guidati da Kakowski, avevano intensificato le loro pressioni. Dall'altro — ed è evidentemente questo il dato più rilevante e del tutto nuovo — era intervenuto personalmente, dietro sollecitazione del nunzio, lo stesso Pontefice.

Con tutto questo non è da ritenere che fosse superato ogni inconveniente. Il nunzio — che nel corso della riunione si era limitato a un «piccolo discorso di risposta» dapprima a Dalbor e quindi a Kakowski — se ne mostra pienamente cosciente dal momento che sia l'invito, sia la accoglienza ricevuta non valgono a dissipare ogni sua diffidenza.

*Definizioni di ruoli e funzioni giuridiche
due questioni che fino alle deliberazioni
del concilio ecumenico Vaticano II
condizionano tutta la problematica relativa
al rapporto tra nunzi e conferenze episcopali*



Il nunzio Achille Ratti e l'arcivescovo di Varsavia accolti durante una visita a Lidz

